SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 207



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

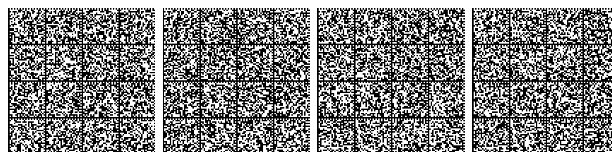
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali









DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2011.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.G.R.I.S. (Azienda Regionale per la Ricerca in Agricoltura), nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'articolo 1 della legge 16 novembre 1939, n . 1889, e l'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.G.R.I.S. (Azienda Regionale per la Ricerca in Agricoltura);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.G.R.I.S. (Azienda Regionale per la Ricerca in Agricoltura) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 16, foglio n. 82

11A11769

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 luglio 2011.

Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia, Sen. Nitto Francesco Palma, ai Sottosegretari di Stato Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati e Sen. Giacomo Caliendo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Giustizia la Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Sen. Giacomo Caliendo;

Visto il decreto 5 giugno 2008 con il quale il Min. Alfano ha conferito la delega di talune competenze ai Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2011 con il quale sono state accettate le dimissioni del Ministro On. Avv. Angelino Alfano ed è stato nominato Ministro della giustizia il Sen. dott. Nitto Francesco Palma;

Ritenuta l'esigenza di procedere nuovamente al conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai sopra indicati Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla tratta-



zione degli affari di competenza dei Dipartimenti di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e provvedimenti:

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati:

1. Dipartimento per gli Affari di Giustizia, relativamente alla Direzione generale della giustizia civile e alla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani.

2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla Direzione generale del bilancio e della contabilità ed alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

3. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente alla Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi e alla Direzione generale del bilancio e della contabilità.

4. Dipartimento per la giustizia minorile, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione, alla Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi, alla Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari.

Sen. Giacomo Caliendo:

5. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale della giustizia penale.

6. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione, alla Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi, alla Direzione generale dei Magistrati.

7. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione, alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, alla Direzione generale dell'esecuzione penale esterna.

Art. 3.

È altresì delegato al Sottosegretario Caliendo il compimento degli atti urgenti ed improcrastinabili relativamente a competenze delegabili per legge e non delegate in via ordinaria ai Sottosegretari di Stato, in caso di assenza o impedimento del Ministro e con informazione allo stesso.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato sono delegati a presiedere il Consiglio di Amministrazione.

Art. 5.

Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli ed appartengono alla potestà del Ministro:

a) gli atti e provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;

b) il «Visto» sulle leggi ed altri atti normativi;

c) gli atti e provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati;

d) per quanto concerne la Direzione generale della giustizia civile: relazioni internazionali in materia civile e in particolare attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali, adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;

e) per quanto concerne la Direzione generale della giustizia penale: rapporti con l'Unione europea, con il G8 e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto ad eccezione di quelle oggetto di specifica delega all'art. 2; attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale; adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di cooperazione giudiziaria internazionale;

f) autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;

g) le richieste di procedimento ai sensi degli articoli da 8 a 10 del codice penale;

h) gli atti relativi al procedimento di estradizione;

i) le autorizzazioni previste dall'art. 18-*bis*, comma 2, lettera *a)* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

j) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

k) gli atti della Direzione generale di statistica nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

l) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;

m) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avocati ovvero specificamente delegati anche per categoria.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Roma, 29 luglio 2011

Il Ministro: PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2011
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 16, foglio n. 349

11A11942



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 giugno 2011.

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2011, nel settore industria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto l'attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di Amministrazione degli Enti di cui al decreto legislativo n. 479/1994;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2010 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2010 per il settore industria;

Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 98 del 18 aprile 2011, nonché la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata determina;

Visto che si è verificata una variazione pari al 1,55 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2010 rispetto a quella dell'anno 2009;

Visto che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2011, n. 55665;

Vista la Conferenza dei servizi tenuta in data 25 maggio 2011, ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 69,91 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2011, nella misura di euro 14.681,10 e di euro 27.264,90.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 39.261,46 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 33.263,18 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 30.264,04 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2009 e precedenti: 1,0155;

anno 2010 e primo semestre 2011: 1,0000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2011, è fissato in euro 483,37.



Art. 3.

A norma dell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2011, è fissato in euro 1.936,80.

Art. 4.

A norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0155 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità	Importi dall'1/07/2011
Dal 50 al 59%	271,26
Dal 60 al 79%	380,56
Dall'80 al 89%	706,56
Dal 90 al 100%	1.088,54
100% + a.p.c.	1.572,57

Art. 5.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 254

11A11770

DECRETO 13 giugno 2011.

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2011, nel settore agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre, 1991, n. 412 e dall'art. 14 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto l'attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di Amministrazione degli Enti di cui al decreto legislativo n. 479/1994;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2010 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2010 per il settore agricoltura;

Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 98 del 18 aprile 2011, nonché la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata determina;



Visto che si è verificata una variazione pari al 1,55 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2010 rispetto a quella dell'anno 2009;

Visto che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2011, n. 55665;

Vista la Conferenza dei servizi tenuta in data 25 maggio 2011, ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera *c)* della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2011, in euro 22.156,41.

A norma dell'art. 14, lettera *e)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, è fissata dal 1° luglio 2011 in euro 14.681,10 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2011, è fissato in euro 483,37.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2011, è fissato in euro 1.936,80.

Art. 4.

A norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0155 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità	Importi dall'1/07/2011
Dal 50 al 59%	339,76
Dal 60 al 79%	474,10
Dall'80 al 89%	813,92
Dal 90 al 100%	1.153,72
100% + a.p.c.	1.637,11

Art. 5.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 253

11A11771



DECRETO 13 giugno 2011.

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1º luglio 2011, in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto l'attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di amministrazione degli Enti di cui al decreto legislativo n. 479/1994;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2010 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza dal 1° luglio 2010;

Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 98 del 18 aprile 2011, nonché la relazione del Direttore generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;

Visto che si è verificata una variazione pari al 1,55 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2010 rispetto a quella dell'anno 2009;

Visto che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2011, n. 55665;

Visto il parere della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 24 maggio 2011, n. 12665;

Vista la conferenza di servizi tenuta in data 25 maggio 2011 ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute per l'adozione del presente provvedimento;

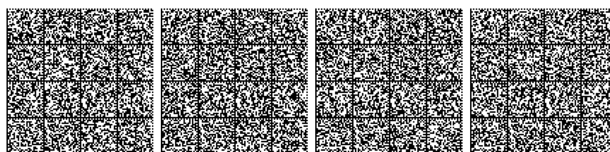
Decreta:

Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in euro 56.023,37 con effetto dal 1° luglio 2011.

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.



Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 255

11A11772

DECRETO 13 giugno 2011.

Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, decorrenza 1º luglio 2011.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che nel prevedere l'estensione a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica, svolgenti attività lavorativa autonoma, delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni (assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive) stabilisce, altresì, che la retribuzione convenzionale da assumere come base per la liquidazione delle rendite sia fissata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministro della sanità, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei Collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati ed agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissato all'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto l'attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di amministrazione degli Enti di cui al decreto legislativo n. 479/1994;

Considerato che negli anni dal 2005 al 2009 le retribuzioni accertate sono variate, per effetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in misura pari al 9,98 per cento, con una variazione quindi inferiore al 10 per cento, e che occorre rideterminare le retribuzioni convenzionali dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite, ai sensi dell'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2010 concernente la determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi con decorrenza 1° luglio 2010;

Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 98 del 18 aprile 2011, nonché la relazione del Direttore generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata determina;

Visto il parere della Federazione nazionale dei Collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, espresso con nota del 22 marzo 2011;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2011, n. 55665;

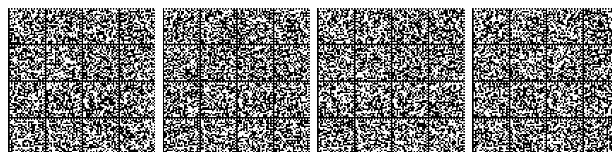
Visto il parere della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 24 maggio 2011, n. 12665;

Vista la conferenza di servizi tenuta in data 25 maggio 2011 ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni annue da assumersi a base per la rivalutazione ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, delle rendite a favore dei tecnici sanitari di



radiologia medica autonomi colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono fissate nelle misure e con le decorrenze esposte nel seguito:

Eventi anno 2005 e precedenti euro 24.275,25 × 1,0155 = 24.651,52

Eventi anno 2006 euro 24.095,79 × 1,0155 = 24.469,27

Eventi anno 2007 euro 24.731,53 × 1,155 = 25.114,87

Eventi anno 2008 euro 24.521,02 × 1,0155 = 24.901,10

Eventi anno 2009, 2010 e 2011 euro 24.514,73 × 1,0155 = 24.894,71

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra riportati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 256

11A11773

DECRETO 27 luglio 2011.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Ancona, per il biennio 2011/2012.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2 comma 7 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 4 del D.P.R n. 342/1994, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali di disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del predetto D.P.R, all'art. 8;

Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale Direzione generale dei raporti di lavoro - Div V - n. 25157/70, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il D.M 7 novembre 1996 n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nelle D.P.L, attribuendo i compiti già svolti dall'UPLMO al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro n. 39 del 18 marzo 1997;

Sentite le parti istituzionali, sindacali e datoriali e dei lavoratori di cui alla citata circolare 39/1997 nelle riunioni svoltesi il 23 giugno 2011 e 5 luglio 2011, presso la DPL di Ancona;

Visto il precedente tariffario per i lavori di facchinaggio in vigore dal 6 giugno 2008;

Richiamato il doveroso rispetto dell'art. 7, comma 4 del decreto Milleproroghe, del 31 dicembre 2007, n. 248, il quale prevede che in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricompresse nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettai dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria;

Considerati i seguenti indicatori economici;

1) lo scostamento in percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che risulta pari al 5,3% (7% - 1,7% già calcolato come previsione 2008) per il periodo dal 2008 al 2011;

2) il tasso di inflazione programmato che per l'anno 2011 è pari al 1,5 così come previsto dal D.P.E.F;

Decreta:

La tariffa minima oraria delle operazioni di facchinaggio, eseguiti in economia, è determinata in euro 17,689 per il biennio 2011/2012.

Il tariffario minimo di facchinaggio, per il biennio 2011/2012, è fissato nella misura risultante dall'allegato prontuario.

Ancona, 27 luglio 2011

Il direttore provinciale: MUSIO



ALLEGATO

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - ANCONA

NUOVO TARIFFARIO DI FACCHINAGGIO IN VIGORE DAL

	PRODOTTI ALIMENTARI - PESO NETTO	
1	Merci alla rinfusa	0,591
2	Merci in sacchi e scatole fino a 15 Kg.	0,784
3	Merci in sacchi oltre 15 fino a 30 Kg.	0,599
4	Marci in sacchi oltre 30 fino a 50 Kg.	0,591
5	Merci in casse fino a 30 Kg.	0,686
6	Merci in casse fino a 50 Kg	0,643
7	Merci in casse da 51 Kg in poi	0,599
8	Merci in barili o in fusti fino a 30 Kg.	0,735
9	Merci in fusti o in casse fino a 50 Kg.	0,696
10	Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incest.	1,021
11	Dolciumi e scatolame in genere fino a 30 Kg.	**da concordare**
12	Agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati	0,813
13	Dolciumi e scatolami in genere da 31 fino a 50 Kg.	1,400
14	Quarti di carne in cella frigorifera	1,797
15	Quarti di carne – fuori cella frigorifera	1,417
16	Pasta alla rinfusa	1,368
17	Pasta su pedane	0,686
18	Grissini, biscotti, fette biscottate e similari	2,001
19	Carico e scarico alla rinfusa (pesce)	1,417
20	Carico e scarico su pedane in casse (pesce)	1,287
21	Stivaggio e bancalizzazione	1,164
	PRODOTTI AGRICOLI	
22	Granone, orzo, avena, cereali, farina, miscela per uso zootecnico alla rinfusa	0,618
23	Idem in sacchi fino a 30 Kg.	0,699
24	Idem in sacchi da 30 a 50 Kg.	0,689
25	Idem in sacchi da 51 Kg.	0,647
26	foraggi, paglia, crine, vegetali in balle	0,966
27	sansa verde o esausta	0,647
28	polpe secche	0,788
29	grano per entrata	0,358
30	grano per uscita	0,358
31	con pala meccanica	0,322
	MATERIALE DA COSTRUZIONE	
32	legno da lavoro in genere con mezzi meccanici	0,901
33	legno da lavoro con movimentazione manuale	**da concordare**
34	Compensato	0,124
35	Mattoni ripieni	0,358
36	Mattoni refrattari	0,463
37	Mattoni forati, tegole ed affini	0,706
38	Maioliche ed affini in gabbie o pacchi	1,007
39	Mattonelle da pavimento alla rinfusa	1,134
40	Calce viva	0,654
41	Cemento o similari in pacchi	0,725



42	Manufatti in fibrocementi ed affini	1,007
43	Manufatti in plastica e sturoli	1,357
44	Materiale igienico e sanitario (bidet – vater – lavelli)	0,837
45	Metalli leggeri	1,057
46	Metalli pesanti	1,326
47	Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali	1,326
48	Metalli da stivare a terra	0,954
49	Casse di vetro semplice	1,100
50	Casse di vetro semidoppio	1,100
51	Casse di vetro mezzo cristallo	1,100
	COMBUSTIBILE	
52	Carbone vegetale, coke fossile alla rinfusa, nonché carbone vegetale coke fossile insaccato	0,901
53	Polvere di carbon fossile	0,869
54	Legna da ardere alla rinfusa	**da concordare**
55	Bombole di gas liquido piene	0,237
56	Bombole di gas liquido vuote	0,180
57	Bombole di gas metano vuote e piene	0,647
58	Bombole di gas liquido vuote e piene di Kg. 10-15-25-100, con lavorazione a ciclo continuo con mezzi meccanici dell'Azienda c/o stabilimenti petrolchimici	0,085
	PRODOTTI CHIMICI	
59	Prodotti chimici in scatola sotto 30 Kg.	1,134
60	Prodotti chimici in scatola sopra 30 Kg.	1,078
61	Prodotti chimici alla rinfusa	0,487
62	Prodotti chimici in sacchi	0,940
63	Prodotti chimici in fusti sotto 30 Kg.	1,007
64	Prodotti chimici in fusti sopra 30 Kg.	0,940
65	Prodotti chimici in casse sotto 30 Kg.	1,007
66	Prodotti chimici in casse sopra 30 Kg.	0,940
67	Concime in sacchi fino 15 Kg.	0,954
68	Concime in sacchi oltre 15 Kg fino 30 Kg.	0,855
69	Concime in sacchi oltre 30 Kg e fino a 50 Kg.	0,803
70	Concime in sacchi sopra 50 Kg.	0,720
	MERCI VARIE	
71	Carta in genere imballata	1,414
72	Cartoni sciolti in fogli grandi	1,414
73	Cellulosa e caolina	0,706
74	Trucciolati in legno e in balle	0,706
75	Filati e tessuti in balle e casse	0,749
76	Pellami e cuoi in balle e casse	0,855
77	Tabacchi in casse e scatole	0,912
78	Tabacchi in botti	**da concordare**
79	Liquidi in genere in damigiane, fusti e botti	0,803
80	Collettame vario e forfait	1,212
81	Ghiaccio in stecche	0,749
82	Fusti vuoti di legno e ferro	0,237
83	Damigiane vuote	0,265
84	Radiatori	1,202



85	Cucine e vasche		1,499
86	Frigoriferi		1,499
87	Televisori		1,499
88	Lavatrici e scaldabagni		1,499
89	Saponi		1,499
90	Detersivi in fustini e scatole		1,251
91	Medicinali sotto 30 Kg.	**da concordare**	
92	Medicinali sopra 30 Kg.		1,375
93	Spago		1,007
94	Lana		1,272
95	Caffè		0,686
96	Sale in scatole		0,912
97	Sale in sacchi		0,640
98	Fiammiferi		0,837
99	Pelli		0,837
100	Cartoni confezioni olio vuoti		0,138
101	Cartoni confezioni oliopieni		0,912
102	Castelli latte		0,799
103	Strumenti musicali		1,326
104	Calzature		1,007
105	Vernici		1,007
106	Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo fino a 80 mt. 3		1,940
107	Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo oltre a 80 mt. 3	**da concordare**	

MAGGIORAZIONI

108	Pesature su bascole		
109	Vuotatura sacchi		
110	Travasatura da sacco a sacco		
111	Stivaggio e disistivaggio oltre 1,80 mt.		
112	Trasporto a distanza superiore a mt. 10	**da concordare**	
113	Trasporti a piani superiori per ogni gradino a partire dal 7°	**da concordare**	
114	Lavoro sotto pioggia o neve		
115	Lavoro festivo		
116	Lavoro serale dalle 18,00 alle 22,00		
117	Lavoro notturno dalle 22,00 alle 6,00		
118	Paleggiatura e trampatura		
119	Lavoro in ambienti frigoriferi		
120	Trasferimento temporaneo dei facchini fuori zona abituale per necessità del committente aumento del 25%, nonché rimborso delle spese di viaggio e vitto		
121	Lavori in economia, tariffa oraria		17,689

Per le voci non contemplate le tariffe vengono concordate o determinate come per i lavori in economia. Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i comuni della Provincia
In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (motocarichi, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 10%
Le tariffe sono valide per ogni singola operazione. Le suddette riduzioni non sono cumulabili
In caso di impiego di mezzi meccanici diversi (forkliet, pale meccaniche,ed altri mezzi speciali) la tariffa dovrà essere concordata di volta in volta con il committente

11A11724



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Marius Atanasiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici e trasporto e utilizzo di gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Marius Atanasiu, cittadino rumeno, diretta ad ottenere il riconoscimento del «Certificat de calificare în meseria electromecanic naval profilul marină» (Attestato di qualifica di elettromeccanico navale, profilo marina), conseguito nel 1987 presso il Liceului Industrial de Marina in Galati (Romania), del titolo di «Muncitor calificat - Motorist» (Operatore qualificato - Motorista) conseguito nel 1990 al termine del relativo apprendistato, nonché del "Diplomă de Bacalaureat profilul marină meseria Electromecanic naval" (Diploma di Maturità - indirizzo Nautico - Specializzazione elettromeccanico navale) conseguito presso il Liceului Industrial de Marina in Galati (Romania), unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia e al Patentino di abilitazione di 2° grado per la conduzione di impianti termici rilasciato nel 2008 dall'Ispettorato del lavoro - Direzione provinciale di Venezia, ai fini dell'assunzione in Italia della qualifica di «responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas ed antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto i titoli posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata, idonei ed attinenti limitatamente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici e trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2 lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento dell'attività di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione impianti elettrici di cui alla lettera *a)* e di installazione e manutenzione impianti protezione antincendio, di cui alla lett. *g)* in quanto tra le mansioni attestate dai responsabili delle ditte abilitate non risultano riferimenti agli impianti elettrici né a quelli di protezione antincendio e in quanto con specifico riferimento a quest'ultimo punto l'attività svolta in qualità di dipendente presso ditta abilitata anche a tale tipologia di impianti risulta comunque inferiore a 24 mesi;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 0126418 del 4 luglio 2011 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda per quanto concerne il riconoscimento relativo alle lettere *a)* e *g)*;

Verificato che il richiedente, pur avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile riferita alle lettere *a)* e *g)* del decreto ministeriale n. 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Marius Atanasiu, cittadino rumeno, nato a Podu Turcului (Romania) in data 20 ottobre 1968, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici e trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2 lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A11601



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2010-2012 del Ministero per i beni e le attività culturali. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 39/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici», e in particolare l'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che apporta modifiche al titolo V della Costituzione, in particolare riservando allo Stato la tutela dei beni culturali, demandando alla legislazione concorrente la valorizzazione dei beni stessi e la promozione ed organizzazione di attività culturali ed assegnando alla competenza regionale il turismo;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», che reca delega, tra l'altro, per il riassetto del settore dei beni culturali;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Viste la circolare 25 giugno 2009, n. 89, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha diramato le istruzioni relative a criteri, procedure e tempi concernenti lo sviluppo dell'attività di programmazione triennale, e la circolare 26 ottobre 2009, n. 80, con la quale lo schema di Programma 2010-2012 è stato pubblicato sul sito Internet del predetto Ministero, invitando gli Uffici interessati a inviare eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Programma stesso;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 gennaio 2010, con il quale sono stati approvati il Programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012 e l'elenco annuale 2010;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei precedenti programmi triennali del Ministero per i beni e le attività culturali con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei programmi stessi e vista in particolare la delibera 8 maggio 2009, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184/2009), con cui questo Comitato ha formulato parere di conformità sul Programma triennale 2008-2010 della predetta Amministrazione;

Vista la nota 13 luglio 2010, n. 13515, con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha trasmesso a questo Comitato il Programma triennale 2010-2012 e l'elenco dei lavori relativo all'anno 2010, unitamente ad una relazione sull'attività di programmazione;

Vista la nota 27 ottobre 2010, n. 40273, con la quale il suddetto Ministero ha fornito precisazioni in merito al Programma in esame;

Vista la nota 4 maggio 2011, n. 58961, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito al suddetto Programma, fermo restando che lo stesso potrà trovare attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Ritenuto di esprimersi sul Programma in questione, anche al fine di fornire indicazioni sul prosieguo dell'attività programmatoria del suddetto Ministero;

Su proposta del ministro per i beni e le attività culturali;

Prende atto

che il Programma 2010-2012 prevede 1.695 interventi per un costo totale di 356,3 milioni di euro e presenta la seguente articolazione, in relazione ai Centri di responsabilità previsti nell'ambito dell'assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali:

Settore	N. interventi	Costo (milioni di euro)	%
Beni storico-artistici ed etnoantropologici	371	43,0	12,1
Beni architettonici	392	129,5	36,3
Antichità	374	70,9	19,9
Architettura e arte contemporanee	14	3,8	1,1
Beni librari	50	16,5	4,6
Archivi	351	59,8	16,8
Segr. gen. - D.G. OAGIP	116	25,4	7,1
Istituti con particolari finalità	27	7,4	2,1
Totale	1.695	356,3	100,0

che l'articolazione del Programma su base regionale è sintetizzata nella tabella 4 del Programma, dalla quale si rileva che la localizzazione degli interventi per macroaree geografiche risulta essere per il 28,1 per cento al Nord, per il 33,1 per cento al Centro e per il 33,3 per cento al Sud,



mentre il restante 5,5 per cento di cui alla voce «varie» è costituito da interventi urgenti, somme a disposizione e imprevisti non imputati a specifiche Regioni;

che il Programma, secondo le indicazioni della citata circolare n. 89/2009, conferisce priorità:

alle tipologie d'interventi indicate dal citato decreto legislativo n. 163/2006 (lavori di manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già avviati, progetti esecutivi già approvati);

agli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro;

agli interventi individuati nell'atto d'indirizzo emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali il 13 maggio 2009 (opere per la messa in sicurezza e il restauro dei beni culturali colpiti dal sisma del 2009 nella Regione Abruzzo, conservazione del patrimonio culturale, miglioramento della sicurezza di complessi monumentali ed aree archeologiche, tutela del paesaggio);

agli interventi finalizzati a garantire la sicurezza sismica, il risparmio energetico e la riduzione dei costi di gestione;

che l'elenco annuale dei lavori 2010 prevede n. 1.152 interventi, per una spesa complessiva, a carico del bilancio dello Stato, di 87,6 milioni di euro, come risulta dalla tabella 3 del Programma;

che il Programma risulta integralmente finanziato con le risorse ordinarie di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, imputate - per settori - su capitoli in conto capitale e su capitoli di parte corrente, come esposto nelle tabelle 1 e 2 del Programma.

Esprime

parere di compatibilità - ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - del Programma triennale del Ministero per i beni e le attività culturali 2010-2012 con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma, per le annualità successive alla prima, troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Invita

il Ministro per i beni e le attività culturali:

a sottoporre a questo Comitato l'aggiornamento annuale del Programma subito dopo l'emanazione del relativo decreto di approvazione, corredato da una relazione che:

offra un quadro organico dell'effettivo utilizzo degli stanziamenti destinati al settore, riportando anche l'entità delle eventuali ulteriori forme di finanziamento pubblico (risorse FAS, comunitarie, regionali e degli EE.LL.), e delle relative modalità d'impiego ed evidenzi quindi in modo puntuale le risorse destinate al Mezzogiorno;

sintetizzi le iniziative avviate dalle Soprintendenze regionali per promuovere forme di coinvolgimento di capitali privati e di sinergia con gli Enti territoriali;

illustri, nell'ipotesi che la nuova programmazione delle prime due annualità presenti rilevanti scostamenti rispetto al Programma 2010-2012, i criteri di individuazione delle diverse priorità;

riporti, nelle varie tabelle in cui il Programma si articola, il codice CUP, in particolare per gli interventi da avviare nel primo anno di riferimento del triennio;

a proseguire nell'azione di sensibilizzazione delle articolazioni centrali e regionali affinché le proposte di programma siano sempre più coerenti con le ricordate indicazioni dei documenti di finanza pubblica e - come auspicato in precedenza da questo Comitato - siano orientate allo sviluppo di «percorsi a tema».

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

11A11764

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Articolo 128 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2011-2013 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 41/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici», e in particolare l'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti ed Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e visto, in particolare, l'art. 7 del succitato decreto legislativo, che prevede che gli stanziamenti da destinare agli Enti finanziati dall'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affluiscano ad apposito Fondo ordinario, ripartito annualmente tra i citati Enti con decreti del titolare della predetta Amministrazione, decreti che comprendono anche indicazioni per i due anni successivi;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto il regolamento generale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), approvato con deliberazione dell'Istituto n. 8594 del 7 febbraio 2001 (*G.U.* n. 48/2001, S.O.) e modificato con deliberazione n. 8224 del 26 settembre 2003 (*G.U.* n. 58/2004), e visto, in particolare, l'art. 1, che sancisce l'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile dell'Ente;



Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei programmi triennali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi, e vista in particolare la delibera 13 maggio 2010, n. 46 (*G.U.* n. 192/2010), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2010-2012 del suddetto Istituto;

Vista la nota 19 gennaio 2011, n. 720, con la quale il Presidente dell'INFN ha trasmesso a questo Comitato, ai sensi del succitato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2011-2013 e l'elenco dei lavori da avviare nell'anno 2011;

Vista la nota 4 maggio 2011, n. 58961, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito al suddetto Programma, fermo restando che lo stesso potrà trovare attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Ritenuto di reiterare gli inviti e le raccomandazioni formulati, da ultimo, nella parte finale della citata delibera n. 46/2010, ed intesi a sollecitare l'invio degli analoghi programmi da parte degli altri organismi di ricerca, da valutare nel contesto di un quadro complessivo di riferimento;

Su proposta del Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);

Prende atto

che il Programma in oggetto - elaborato in funzione degli atti di indirizzo e degli obiettivi di programmazione di cui alla circolare del Presidente dell'Istituto 16 luglio 2010, n. 14341, e secondo le indicazioni operative di cui alla nota 20 luglio 2010, n. 14526, del dirigente alla programmazione triennale - è stato approvato con delibera del Consiglio direttivo 21 dicembre 2010, n. 11685;

che, come richiesto da questo Comitato, il Programma è corredato dalla relazione sullo stato di attuazione del Programma relativo al triennio precedente, relazione che dà atto della coerenza del Programma con il Piano nazionale per la ricerca e con il piano triennale delle attività dell'Istituto, relativo agli esperimenti da condurre, che riferisce dettagliatamente sullo stato di attuazione sia dei lavori inseriti nell'elenco annuale 2010 della precedente programmazione, sia dei lavori inseriti in tale elenco a seguito del suo aggiornamento e che dà conto dell'eventuale riconferma, nel Programma ora in esame, degli interventi previsti dalla precedente programmazione per il biennio 2011-2012;

che il Programma 2011-2013 prevede la realizzazione di 17 interventi, del costo complessivo di 23,2 milioni di euro, che interessano i 4 laboratori nazionali (di Frascati, di Legnaro, del Gran Sasso e del *Sud)* e la sezione di Catania e che comprendono nuove costruzioni, completamenti, ristrutturazioni, ampliamenti, nonché manutenzioni ordinarie e straordinarie;

che relativamente alla distribuzione geografica, gli interventi da realizzare nel triennio sono imputati per il 73,7 per cento al Nord, il 7,8 per cento al Centro e il 18,5 per cento al Sud;

che nell'anno 2011, dotato di copertura finanziaria, è prevista la realizzazione di 11 dei richiamati 17 interventi (per un costo complessivo di 2,6 milioni di euro), i cui lavori sono in corso o che saranno avviati - e per 4 opere anche conclusi - nell'anno corrente e la cui localizzazione è per il 18,8 per cento al Nord e per il 42,2 per cento al Centro e per il 39 per cento al Sud;

che il Programma è finanziato a valere sugli «stanziamenti di bilancio» dell'Istituto e sulle risorse indicate alla voce «altro» del «quadro delle risorse disponibili», senza apporto finanziario di privati;

che in particolare, il suddetto costo di 23,2 milioni di euro è coperto per 3,3 milioni di euro dalle disponibilità relative all'anno in corso, mentre è coperto per 18,7 milioni di euro dalle disponibilità previste per il 2012 e per 1,2 milioni di euro dalle disponibilità previste per il 2013;

che le opere inserite nel predetto elenco 2011 non esauriscono le disponibilità per lo stesso anno di cui al «quadro delle risorse disponibili», in quanto 2 interventi da realizzare al Sud potranno essere inseriti nell'elenco annuale solo dopo la conferma dei relativi cofinanziamenti da parte della Regione Sicilia e che in caso di rettifica del citato elenco la localizzazione degli interventi sarebbe per il 14,6 per cento al Nord, per il 32,8 per cento al Centro e per il 52,6 per cento al Sud;

che la quantificazione delle risorse previste per il biennio 2012-2013 è determinata dal costo delle opere che l'Istituto prevede di realizzare nel biennio stesso, opere che comunque potrebbero essere riproposte, a scorrimento, negli anni successivi, se non potessero essere avviate negli anni di attuale imputazione ma fossero riconfermate dall'Istituto;

Esprime

parere di compatibilità - ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - del Programma triennale 2011-2013 dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma, per le annualità successive alla prima, troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Invita

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in occasione della trasmissione del prossimo Programma relativo al triennio 2012-2014:

a fornire elementi in ordine alla rispondenza delle priorità infrastrutturali programmate con gli obiettivi generali del Governo e, in particolare, con il Piano per la ricerca;

a corredare il suddetto Programma 2012-2014 di una relazione sullo stato di attuazione del Programma esaminato nella seduta odierna, segnalando gli scostamenti ve-



rificatisi rispetto alle previsioni e le cause di detti scostamenti, nonché ad esplicitare i motivi delle eventuali scelte programmatorie relative agli anni 2012 e 2013 diverse da quelle riportate nel Programma ora in esame;

gli altri Organismi nazionali di ricerca a trasmettere a questo Comitato, entro le prescritte scadenze, i propri programmi triennali, corredati da una sintetica relazione sulle linee dell'attività svolta, e gli aggiornamenti annuali;

Raccomanda

al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di promuovere tutte le iniziative intese ad assicurare, da parte dei suddetti Organismi nazionali, il rispetto dell'adempimento previsto dal più volte richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 e di trasmettere a questo Comitato una relazione generale che riporti un quadro organico, articolato per macroaree, dell'assegnazione e dell'effettivo utilizzo degli stanziamenti, non solo a carico del bilancio dello Stato, destinati al settore della ricerca.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

11A11765

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2011-2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 40/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici», e in particolare l'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità di precedenti programmi triennali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei programmi stessi, e vista in particolare la delibera 13 maggio 2010, n. 45 (*G.U.* n. 192/2010), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2010-2012 della predetta Amministrazione;

Vista la nota 8 aprile 2011, n. 14212, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso a questo Comitato, ai sensi del succitato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici concernenti il Dipartimento sopra citato e da eseguire nel triennio 2011-2013, nonché l'elenco dei lavori da avviare nell'anno 2011;

Vista la nota 4 maggio 2011, n. 58961, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito al suddetto Programma, fermo restando che lo stesso potrà trovare attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

che il Programma triennale 2011-2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici dà conto della programmazione dell'«edilizia di servizio» del Dipartimento stesso, individuando interventi che interessano le sedi centrali e periferiche, costituite - queste ultime - dagli U.M.C. (Uffici Motorizzazione Civile), dai C.P.A. (Centri Prova Autoveicoli) e dagli USTIF (Uffici Speciali Trasporti Impianti Fissi);

che il Programma è corredato dalla consueta relazione, che dà conto sia dell'attuazione della programmazione 2010-2012 sia dell'impostazione della programmazione per il triennio in corso, e che, in particolare, la relazione evidenzia:

che in merito alla programmazione dell'anno 2010, comprensiva esclusivamente di opere di manutenzione straordinaria, per tutti gli interventi è stato autorizzato l'espletamento delle procedure di affidamento e, tranne che in un caso, a causa della tardiva conclusione dell'*iter* autorizzativo di competenza dell'Ente locale, è stato anche portato a termine il relativo affidamento;

che per gli interventi che la precedente programmazione aveva previsto per gli anni 2011 e 2012 sono state verificate le relative priorità, sì da valutarne la riproposizione nell'attuale Programma 2011-2013;

che, pur a fronte di maggiori disponibilità rispetto alla programmazione 2010-2012, il Dipartimento sopra richiamato non ha potuto prevedere ampliamenti o realiz-



zazioni di nuove sedi e che quindi l'attuale Programma comprende solo interventi di manutenzione straordinaria, destinati ad assicurare la funzionalità degli impianti esistenti, con particolare riguardo alla conservazione del patrimonio e all'adeguamento dello stesso alle normative vigenti e secondo priorità d'inserimento derivanti dalla tipologia e dall'urgenza dei lavori da effettuare, nonché in base ai riflessi dei lavori stessi sulla funzionalità degli uffici;

che il Programma 2011-2013 include 17 interventi per un costo totale di 3,6 milioni di euro, imputati sullo stanziamento del capitolo 7100 («Spese per la progettazione e la realizzazione d'impianti») per l'anno in corso e sugli stanziamenti previsti per gli anni 2012 e 2013;

che le risorse relative al triennio risultano destinate per il 29,7 per cento ad interventi del Nord, per il 37,5 per cento ad interventi del Centro e per il 32,8 per cento ad interventi del Sud;

che dei succitati 17 interventi, 6 sono inclusi nell'elenco annuale 2011, per un costo di 1,2 milioni di euro, e che i relativi lavori saranno tutti avviati a decorrere dal quarto trimestre dell'anno e dovrebbero essere conclusi tra il secondo e il terzo trimestre del 2012;

che, come i precedenti, anche l'attuale Programma non prevede finanziamenti privati, in quanto gli interventi riguardano esclusivamente strutture destinate alle operazioni tecniche e amministrative che costituiscono l'attività istituzionale dell'Amministrazione;

Esprime

parere di compatibilità del Programma triennale 2011-2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di Programma successiva al 2011 troverà attuazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a trasmettere tempestivamente a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2012-2014, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma 2011-2013, mettendo in luce eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

11A11767

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» - LUMSA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 1° agosto 2011.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto pareggiato di Magistero «Maria Ss. Assunta» di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale del 12 marzo 1991, relativo alla trasformazione in Libera università «Maria Ss. Assunta» (LUMSA) e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto rettorale 24 agosto 2005, n. 53 e successive modificazioni di approvazione del vigente statuto;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il parere del senato accademico del 16 giugno 2011;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 16 giugno 2011 che ha approvato il nuovo statuto della LUMSA;

Vista la nota ministeriale n. 3292 del 30 giugno 2011, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fatto pervenire le osservazioni in merito al sopra menzionato statuto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 luglio 2011 che ha recepito le ossevazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed ha adeguato lo statuto;

Decreta:

È emanato lo statuto della Libera università Maria Ss. Assunta allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il rettore: DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO



ALLEGATO

STATUTO LUMSA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione, caratteri e sede

1. La Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) è una università italiana non statale, di ispirazione cattolica. E' stata istituita in Roma con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, e successive modificazioni, su iniziativa della Santa Sede per mezzo del Vicariato di Roma come ente fondatore, ha personalità giuridica ed è retta dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria, in quanto compatibili con la sua peculiarità e rilascia titoli di studio con valore legale.

2. La Santa Sede, anche per mezzo dell'ente fondatore, assicura il perseguimento delle finalità istituzionali della LUMSA e concorre, con l'Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura, a fornire i mezzi e i servizi necessari al suo funzionamento e al suo sviluppo, anche sulla base di apposite convenzioni.

3. L'Ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola», in prosecuzione del ruolo svolto sin dalla fondazione, ha il compito di curare l'organizzazione e la gestione amministrativa della LUMSA con la quale collabora per il conseguimento dei suoi fini specifici.

4. La LUMSA gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa vigente e dalle norme del presente Statuto.

5. La LUMSA non persegue fini di lucro e impiega le proprie risorse per lo sviluppo dell'università e per le finalità previste dal presente Statuto.

6. La vigilanza dello Stato sulla LUMSA è esercitata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

7. L'Università può stipulare convenzioni o concludere accordi con altre università, con amministrazioni dello Stato e dell'Unione Europea, con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, e con organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.

8. L'università può costituire o può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo della ricerca, della didattica e per il conseguimento dei propri fini istituzionali.



9. La sede legale della LUMSA è in Roma, via della Traspontina n. 21, nell'immobile appositamente costruito e dalla Santa Sede destinato al perseguimento delle finalità dell'università.

10. La LUMSA svolge le proprie attività anche in altre sedi determinate dal Consiglio di amministrazione.

11. Il Regolamento generale dell'Università può stabilire forme di autonomia amministrativa e di gestione per le sedi decentrate e per i poli di didattica decentrata.

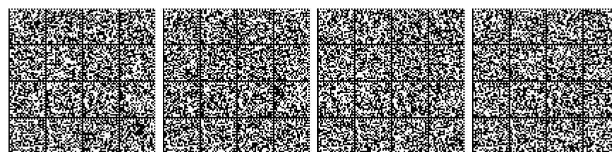
Art. 2

Finalità

1. La LUMSA promuove, sulla base dei principi cristiani, della tradizione cattolica e dei principi costituzionali, l'indagine della verità mediante lo studio e la ricerca; il rinnovamento della cultura e della scienza; la cura e la diffusione del sapere, l'educazione integrale della persona e la difesa della comunità umana, il dialogo interculturale e interreligioso.

2. La LUMSA, in particolare:

a) contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica e all'approfondimento degli studi, per il bene comune;
b) fornisce ai giovani una qualificata formazione culturale e civile per prepararli ad un consapevole inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni e all'assunzione di responsabilità nella società;
c) favorisce la qualità e l'innovazione nell'attività didattica; promuove la ricerca interdisciplinare e la diffusione dei suoi risultati;
d) forma insegnanti per le scuole di ogni ordine e grado e sviluppa la ricerca educativa;
e) favorisce l'aggiornamento e la formazione continua degli adulti;
f) aiuta i bisognosi e i meritevoli nello studio e nella ricerca;
g) incentiva la pace e la cooperazione universitaria tra i popoli;
h) accoglie studenti e professori da altre parti del mondo favorendo lo scambio di esperienze e il riconoscimento dei rispettivi *curricula*;
i) instaura ed intrattiene rapporti con enti ed organismi europei ed extraeuropei che operano per le medesime finalità con particolare riguardo alle università e alle accademie di ispirazione cattolica;
j) cura la partecipazione degli studenti e dei docenti alla vita accademica, anche attraverso la promozione e il sostegno ad attività sportive, artistiche e ricreative;
k) garantisce nel rispetto della propria identità e dei principi costituzionali, parità e pari opportunità tra uomini e donne; rifiuta ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta e si impegna a contrastare ogni forma di violenza morale e psichica; adotta e promuove le misure necessarie ad assicurare il benessere organizzativo negli ambienti di lavoro.



Art. 3

Autonomie e libertà

1. Nell'ambito del proprio ordinamento e dei principi della Costituzione italiana, l'università garantisce ai singoli docenti e ricercatori la libertà accademica, nel rispetto dei diritti dell'individuo e della comunità; garantisce la libertà di insegnamento e di ricerca.

2. L'attività d'insegnamento e di ricerca presso la LUMSA comporta, in riferimento a quanto espresso all'Art 2, il rispetto dei principi ispiratori e delle finalità dell'Università.

3. La nomina del personale accademico e di ricerca di ruolo è subordinata al nulla osta del Cardinale Vicario di Roma in qualità di rappresentante dell'ente fondatore.

Art. 4

Titoli di studio

1. La LUMSA rilascia i titoli di studio con valore legale previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

2. La LUMSA rilascia altresì certificazioni e attestati riguardanti la frequenza e la partecipazione a master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e di alta formazione, ai sensi della normativa vigente nazionale e comunitaria.

Art. 5

Personale accademico e di ricerca

1. Il personale accademico e di ricerca dell'Università è composto da professori e ricercatori di ruolo e non di ruolo, reclutati secondo le norme universitarie vigenti e, per i contratti di diritto privato, anche sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio del merito e della valutazione comparativa.

2. Al personale accademico e di ricerca di ruolo si applicano, in quanto compatibili con il presente Statuto e con la natura giuridica e istituzionale della LUMSA, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico vigenti per i professori e i ricercatori delle università statali.

3. Le incompatibilità per il personale accademico e di ricerca dell'Università sono regolate dalla normativa vigente.



4. La dotazione organica del personale accademico e di ricerca di ruolo dell'Università è determinata nella misura massima di 120 unità, superabile soltanto previa verifica della copertura finanziaria. L'articolazione interna per ruoli e per fasce è stabilita dal Consiglio di amministrazione. L'Università, nell'ambito del Piano triennale di sviluppo (PTS), vincola le risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti di ruolo disponibili al reclutamento di personale accademico e di ricerca che nell'ultimo triennio non ha prestato servizio, o non è stato titolare di assegni di ricerca ovvero iscritto a corsi universitari nell'Università stessa.

5. Il Consiglio di amministrazione, può stipulare contratti di insegnamento e/o di ricerca di diritto privato, aventi ad oggetto prestazioni di opera professionale con professori di ruolo di altre università o studiosi, cultori della materia, anche stranieri.

6. Il trattamento economico del personale accademico e di ricerca a contratto e la disciplina della sua attività sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

7. Ai fini del trattamento di quiescenza si applicano, oltre alle disposizioni specifiche per il personale docente di ruolo, la disciplina prevista per i dipendenti dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la legge 8 agosto 1995 n. 335 e la legge 27 dicembre 1997 n. 449.

8. Il personale di cui al precedente comma è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto Nazionale per la Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.

9. Per quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, si applicano i criteri stabiliti dalla legge n. 243 del 29 luglio 1991 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Fonti normative

Le fonti normative della LUMSA sono:

- disposizioni costituzionali e disposizioni di legge in materia universitaria e di diritto allo studio;
- il presente Statuto;
- il Regolamento generale dell'Università e i regolamenti emanati dal Consiglio di amministrazione sentito, ove necessario, il Senato accademico.



TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'

Art. 7

Organi di governo

1. Sono organi di governo della LUMSA:
   a) il Consiglio di amministrazione;
   b) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
   c) il Rettore;
   d) i Prorettori;
   e) il Senato accademico;
   f) il Direttore generale.

2. Salvo diversa indicazione del presente Statuto, le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le riunioni degli organi collegiali di governo dell'Università possono essere convocate e svolgersi per via telematica.

4. Le cariche di Consigliere di amministrazione, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Direttore di Scuola, Membro del Nucleo di Valutazione non possono essere cumulate.

5. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.

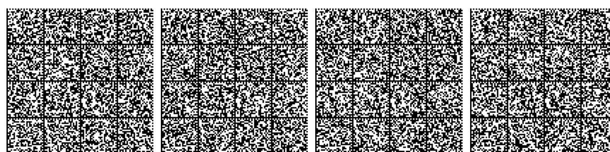
Art. 8

Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 11 membri, di cui almeno tre donne e almeno sei non appartenenti ai ruoli della LUMSA, più il Direttore generale.

2. Compongono il Consiglio di amministrazione:

   a) il Rettore, che esercita anche le funzioni di vice Presidente vicario;
   b) un Rappresentante della Santa Sede nominato dal Segretario di Stato;
   c) un Rappresentante del Governo designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;



d) un Rappresentante dell'ente morale "Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola";
e) due Consiglieri nominati dal Cardinale Vicario di Roma;
f) il Presidente dell' "Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura" e due consiglieri nominati dall'Associazione stessa;
g) due Consiglieri, nominati d'intesa tra il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Rettore, tra professori universitari ed esperti di alta qualificazione e comprovata professionalità;
h) il Direttore generale, che esercita anche le funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente tra i consiglieri di cui alle lettere b), e), f), nella prima adunanza, convocata e presieduta dal membro più anziano.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Per l'ordinaria amministrazione assicura il governo dell'Università fino all'insediamento del Consiglio di amministrazione subentrante e comunque non oltre tre mesi dalla sua scadenza.

5. Il Presidente, d'intesa con il Rettore, decide in merito alla pubblicità dei verbali e degli atti del Consiglio di amministrazione.

Art. 9

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le competenze ad esso attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a) determina l'indirizzo generale e lo sviluppo dell'Università in funzione del perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
b) detiene il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Università;
c) approva il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e il conto consuntivo dell'Università;
d) nomina e revoca il Rettore tra i professori ordinari a tempo pieno della LUMSA;
e) nomina, su designazione dei rispettivi Consigli, i Direttori di Dipartimento, tra i professori ordinari a tempo pieno della LUMSA, i Direttori delle Scuole tra i professori universitari delle aree scientifiche di riferimento;
f) nomina e revoca, su proposta del Rettore, il Prorettore alla didattica e al diritto allo studio e il Prorettore alla ricerca e internazionalizzazione, scelti tra i professori di ruolo a tempo pieno della LUMSA;
g) nomina e revoca il Direttore generale, sentiti l'ente fondatore e l'ente morale "Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola";



h) nomina, su proposta della Commissione permanente per il reclutamento e il merito di cui all'art. 20, il personale accademico di ruolo a tempo indeterminato e a tempo determinato;
i) nomina i membri del Nucleo di Valutazione dell'università di cui all'art. 21;
j) delibera, su proposta del Senato accademico in ordine all'attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;
k) delibera, sentiti i competenti organi accademici, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
l) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, a quali insegnamenti attribuire i posti di ruolo e le cattedre convenzionate;
m) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'offerta formativa dell'Università e definisce ai sensi di legge i livelli essenziali delle prestazioni (LEP);
n) delibera, su proposta del Senato accademico, il conferimento di supplenze, affidamenti e contratti d'insegnamento;
o) delibera sulle assegnazioni di fondi alle Strutture didattiche e di ricerca e ad altre Strutture dell'Università, nell'ambito di appositi stanziamenti;
p) adotta i provvedimenti relativi alla dotazione organica del personale dell'Università;
q) su proposta del Rettore e del Direttore generale, approva e *aggiorna il Piano triennale di sviluppo (PTS)*;
r) approva i Regolamenti dell'Università e delibera le modifiche di Statuto;
s) decide, anche su proposta del Senato accademico, sentita la Commissione permanente per il reclutamento e il merito, e sulla base della normativa vigente, il conferimento di lauree *ad honorem* e l'attribuzione di borse di studio e di ricerca, di premi e di riconoscimenti di merito;
t) può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi, operativi. Le norme per il funzionamento e per la composizione delle commissioni vengono indicate nella delibera istitutiva;
u) delibera la misura delle indennità di carica per i Consiglieri di amministrazione, il Rettore, i Prorettori, i Direttori di Dipartimento e delle Scuole;
v) nomina il Collegio di disciplina di cui all'art. 24, infligge le sanzioni disciplinari ovvero dispone l'archiviazione dei procedimenti nei confronti del personale accademico e di ricerca, sulla base del parere vincolante del Collegio di disciplina;
w) può autorizzare la deroga agli impegni e ai carichi didattici per i membri degli organi di governo e per i direttori delle Strutture didattiche e di ricerca;
x) può autorizzare, sulla base della normativa vigente, congedi con assegni per motivi di studio e di ricerca e scambi con docenti e ricercatori di altre università, accademie e istituzioni scientifiche italiane e straniere;
y) predispone e approva il Codice etico dell'Università, stabilendo le sanzioni previste per la sua violazione;
z) su proposta del Direttore generale, delibera in merito all'assegnazione di incarichi dirigenziali per l'organizzazione e la gestione dell'Università, previa verifica della sostenibilità finanziaria.

3. Il Consiglio di amministrazione istituisce il Comitato Unico di Garanzia (CUG), le cui modalità di costituzione e di funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento.



4. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. In caso di assenza o impedimento temporaneo è convocato dal Rettore.

Art. 10

Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Università, anche in giudizio;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione;
c) vigila sul buon andamento dell'Università e sul funzionamento dei suoi organi;
d) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione, salva la competenza del Rettore in materia di governo scientifico e didattico;
e) può adottare deliberazioni di urgenza riferendone al Consiglio stesso nella prima seduta successiva, per la ratifica;
f) sentito il Rettore, può rinviare al Senato accademico atti e deliberazioni, per un riesame;
g) delibera le sanzioni disciplinari relative al personale tecnico-amministrativo e ausiliario secondo le modalità previste dal Codice disciplinare;
h) può affidare al Rettore o a uno o più membri del Consiglio di amministrazione particolari deleghe e specifici incarichi;
i) nomina i Revisori contabili, di cui all'art. 23.

Art. 11

Rettore

1. Il Rettore dell'Università, nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori ordinari a tempo pieno della LUMSA, dura in carica un quadriennio e può essere riconfermato una sola volta.

2. Il Rettore:

a) rappresenta l'Università nel sistema universitario nazionale ed internazionale, nel conferimento dei titoli e nelle cerimonie;
b) presiede la Commissione permanente per il reclutamento e il merito del personale accademico e di ricerca, di cui all'art. 20;
c) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di amministrazione;
d) assicura il governo didattico e scientifico dell'Università, sovrintende all'attività del personale accademico e di ricerca e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;



e) riferisce, con relazione annuale, al Consiglio di amministrazione sull'attività didattica e di ricerca dell'Università; predispone, con il Direttore generale, il Piano triennale di sviluppo (PTS);
f) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;
g) stipula accordi o convenzioni in materia scientifica e didattica con altre università, enti e soggetti pubblici e privati;
h) censura il comportamento di professori e ricercatori e, per le infrazioni più gravi, avvia il procedimento disciplinare a loro carico con motivata proposta al Collegio di disciplina di cui al successivo art. 24;
i) propone la nomina dei Prorettori di cui all'art. 12;
j) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente Statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi statutari;
k) può conferire a professori di ruolo dell'Università la delega per particolari questioni.

3. Il Rettore, qualora il Senato accademico adotti con voto palese e a maggioranza assoluta dei suoi componenti una motivata richiesta, può essere revocato dal Consiglio di amministrazione con voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Il Senato accademico non può presentare la richiesta di revoca del Rettore prima della conclusione del secondo anno del mandato rettorale.

4. Il Rettore può convocare le varie componenti della comunità accademica nelle forme e nei modi che ritiene opportuni.

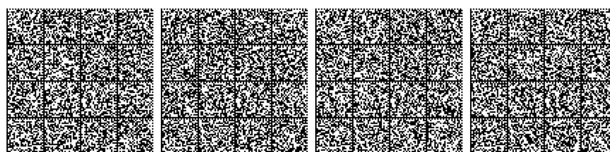
Art. 12

Prorettori

1. Il Prorettore alla didattica e al diritto allo studio e il Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, tra i professori di ruolo a tempo pieno della LUMSA; non afferiscono, di norma, al medesimo dipartimento; durano in carica 4 anni, sono riconfermabili una sola volta. Decadono con la cessazione del mandato del Rettore che li ha designati.

2. Il Prorettore alla didattica e al diritto allo studio coordina, d'intesa con i Direttori dei Dipartimenti, l'offerta formativa dell'Università; coordina il funzionamento delle Scuole; cura l'impiego razionale delle risorse umane docenti; presiede la Commissione per il diritto allo studio di cui all'art. 35, comma 1; coordina il Sistema bibliotecario dell'Università di cui all'art. 25; si avvale degli uffici di supporto alla didattica, al diritto allo studio, al sistema bibliotecario e collabora con il Rettore in tutte le questioni che gli sono affidate.

3. Il Prorettore alla ricerca e alla internazionalizzazione sovraintende allo sviluppo della ricerca e ai rapporti internazionali; presiede il Centro di ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione di cui all'art. 18; cura e promuove la partecipazione dell'Università a programmi di ricerca nazionali e internazionali; cura e promuove la mobilità tra i docenti e tra gli studenti in ambito europeo e internazionale; collabora con i Dipartimenti e le Scuole; collabora con il Rettore in tutte le questioni che gli sono affidate.



Art. 13

Senato accademico

1. Il Senato Accademico è composto:

a) dal Rettore che lo presiede;
b) dai due Prorettori;
c) dai Direttori di Dipartimento e in caso di impedimento dai vice Direttori;
d) dal Direttore generale, con voto consultivo e con funzione di segretario verbalizzante;

2. Il Regolamento generale dell'Università determina le materie per le quali partecipa al Senato accademico, con diritto di voto, il Presidente del Consiglio degli studenti di cui al comma 4 dell'art. 22.

3. Le delibere sono approvate nel corso della seduta.

4. Nel rispetto delle finalità istituzionali della LUMSA, il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente e dal presente Statuto, in particolare:

a) contribuisce con pareri e proposte alla definizione del Piano triennale di sviluppo (PTS);
b) valuta la conformità dell'attività dei Dipartimenti e delle Scuole agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
c) assicura in ragione della coerenza e funzionalità rispetto ai corsi di studio, la omogeneità disciplinare nella composizione dei Dipartimenti;
d) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione e/o la disattivazione delle strutture dell'università;
e) elabora, sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti e delle Scuole, i piani dell'offerta formativa;
f) valuta, sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti, le proposte per l'attivazione di posti di ruolo e non di ruolo del personale accademico e di ricerca;
g) valuta, sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti e delle Scuole, il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento;
h) elabora progetti didattici e ne quantifica i fabbisogni;
i) propone, sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti e delle Scuole, l'attivazione di master, corsi di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato;
j) propone il conferimento di lauree *ad honorem* e l'attribuzione di borse di studio e di ricerca, di premi e di riconoscimenti di merito.



Art. 14

Direttore generale

1. Il Direttore generale esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. In conformità alle disposizioni del Consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici, sovrintende a tutti i servizi amministrativi, contabili, di segreteria e di supporto e al personale tecnico amministrativo e ausiliario.

3. E' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2;

4. Predispone, con il Rettore, il Piano triennale di sviluppo (PTS) dell'Università.



TITOLO III

STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

Art. 15

Strutture per la didattica e la ricerca

1. Sono strutture dell'università per la didattica e la ricerca:

a) i Dipartimenti;
b) le Scuole;
c) il Centro di ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI).

2. I Dipartimenti, le Scuole e il CARI sono strutture primarie per la promozione e l'organizzazione delle attività didattiche e di ricerca, omogenee per fini e/o per metodi. Sono dotate di autonomia nel rispetto dei limiti e delle modalità stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione può, anche su proposta del Senato accademico, istituire altre Strutture, permanenti o temporanee, a supporto di iniziative particolari, per la fornitura di servizi integrativi o speciali e in generale per il miglioramento della qualità della vita universitaria.

4. Le riunioni degli organi collegiali delle Strutture dell'Università possono essere convocate e svolgersi per via telematica.

Art. 16

Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono costituiti tenendo conto dell'omogeneità e/o dell'affinità dei propri corsi di studio e di dottorato.

2. Afferisce ai singoli dipartimenti il personale accademico e di ricerca che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca. Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Università, il personale accademico e di ricerca è incardinato nei Dipartimenti per i quali è stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altro Dipartimento è autorizzato dal Senato accademico, su richiesta del singolo docente.

3. I collaboratori ed esperti linguistici sono assegnati, con deliberazione del Senato accademico, ai diversi Dipartimenti, sulla base delle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche.



4. I Dipartimenti sono articolati nel Consiglio di dipartimento e nella Giunta di dipartimento. Il funzionamento dei Dipartimenti è disciplinato dal Regolamento generale dell'Università.

5. Il Consiglio di dipartimento è composto, con diritto di voto, dal personale accademico e di ricerca di ruolo afferente al dipartimento stesso ed è integrato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale dell'Università, da personale non di ruolo che concorre al raggiungimento dei requisiti necessari di docenza per i corsi di studio afferenti. Al Consiglio di dipartimento partecipano i rappresentanti eletti dagli studenti, uno per ogni corso di studio e comunque almeno tre per ogni Dipartimento.

6. Il Consiglio di dipartimento è presieduto dal Direttore che ne assicura il governo e il buon funzionamento. Il Direttore di dipartimento è designato, tra i professori ordinari a tempo pieno della LUMSA afferenti al dipartimento stesso, dal personale accademico e di ricerca di ruolo, a scrutinio segreto e con preferenza unica, ed è nominato dal Consiglio di amministrazione. La votazione è valida se vi partecipano i due terzi dei componenti il Dipartimento. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinominato una sola volta. E' membro di diritto del Senato accademico. Il Direttore di dipartimento nomina un vice Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno membri della Giunta di dipartimento di cui al comma 11.

7. Il Consiglio di dipartimento:

a) determina l'indirizzo generale del dipartimento, anche in conformità al Piano triennale di sviluppo (PTS) dell'Università;
b) esprime al Senato accademico parere in merito all'istituzione, alla trasformazione e alla soppressione di corsi di studio e di insegnamenti;
c) propone al Senato accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per il Dipartimento;
d) organizza la didattica e, d'intesa con il CARI, la ricerca del Dipartimento, verifica l'assolvimento degli impegni didattici, di ricerca e gestionali e assume le deliberazioni conseguenti;
e) propone al Senato accademico l'attivazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato;
f) approva le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposti dalla Giunta di dipartimento.

8. La Giunta di dipartimento è composta da:

a) il Direttore di dipartimento che la convoca e la presiede;
b) i Presidenti dei corsi di studio;
c) i Coordinatori dei dottorati attivati nell'ambito del dipartimento, professori ordinari a tempo pieno.

9. Alle sedute della Giunta possono partecipare i Prorettori.

10. I Presidenti dei corsi di studio, scelti tra i professori di ruolo del Dipartimento, sono nominati, con mandato triennale rinnovabile una sola volta, dal Direttore di dipartimento e decadono con la cessazione del mandato del Direttore che li ha nominati.



11. La Giunta di dipartimento:

a) predispone e aggiorna l'offerta formativa dei diversi corsi di studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli organi di governo dell'Università;
b) sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propone al Senato accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi;
c) approva i piani di studio e delibera circa le pratiche degli studenti;
d) costituisce le commissioni di laurea;
e) su proposta del Direttore o su mandato del Consiglio di dipartimento cura ogni altra questione rilevante per il miglior funzionamento del Dipartimento.

Art. 17

Scuole

1. Le Scuole sono strutture per la formazione *post lauream,* l'alta formazione e la specializzazione in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni. L'attivazione o la disattivazione delle Scuole sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.

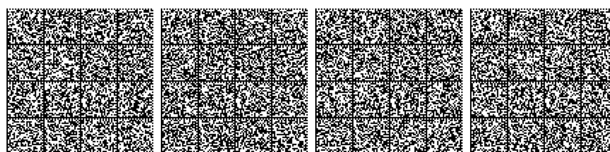
2. Le Scuole sono coordinate dal Prorettore alla didattica e al diritto allo studio.

3. L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole sono disciplinati dai Regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione contestualmente alla loro attivazione.

4. Il Consiglio di amministrazione può dotare le Scuole di personale accademico e di ricerca.

5. Il Direttore fatte salve specifiche disposizioni di legge, è nominato dal Consiglio di amministrazione che determina la durata del suo mandato, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, tra professori universitari delle aree scientifiche di riferimento. Il Direttore può essere riconfermato una sola volta.

6. Le Scuole, d'intesa con il Centro di ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione, possono organizzare specifici programmi di ricerca se finanziati dall'esterno.



Art. 18

Centro di Ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI)

1. Il Centro di Ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI) è struttura di riferimento per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca, delle collaborazioni scientifiche e per l'internazionalizzazione dell'Università, compresa la mobilità internazionale dei docenti e degli studenti.

2. Il CARI, diretto dal Prorettore alla ricerca e alla internazionalizzazione, si avvale di un Consiglio scientifico composto pariteticamente da personale accademico e di ricerca interno ed esterno all'Università ed opera d'intesa con i Dipartimenti, con le Scuole, con il Nucleo di Valutazione e con gli organismi nazionali e internazionali di riferimento.

3. Al CARI, dotato di autonomia nei limiti previsti dal Consiglio di amministrazione, afferiscono gli uffici, i servizi e le strutture tecniche e di segreteria impegnate nelle attività di sua competenza.

4. Il CARI assicura la corretta gestione dei fondi per le attività di ricerca, per le pubblicazioni, per le collaborazioni scientifiche e per la internazionalizzazione.

5. Ai fini del finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Università, il CARI valuta, sulla base di criteri di merito e di trasparenza, anche avvalendosi di esperti esterni e delle migliori procedure adottate in sede nazionale ed internazionale, la rilevanza e la qualità scientifica dei progetti di ricerca e delle pubblicazioni.

6. Nell'ambito del CARI possono essere costituiti e finanziati Unità, Gruppi e Programmi di ricerca aperti alla partecipazione di studiosi e ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.

7. Il funzionamento, l'organizzazione del CARI e la composizione del suo Consiglio scientifico sono stabiliti da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.



TITOLO IV

STRUTTURE PER IL RECLUTAMENTO, LA VALUTAZIONE, LA DISCIPLINA, LA CONSULENZA E LA VERIFICA

Art. 19

Altre strutture

Sono strutture per il reclutamento, la valutazione, la disciplina, la consulenza e la verifica:

1. la Commissione permanente per il reclutamento ed il merito;
2. il Nucleo di valutazione;
3. il Consiglio degli studenti;
4. il Collegio dei revisori contabili;
5. il Collegio di disciplina.

Art. 20

Commissione permanente per il reclutamento ed il merito

1. Per il reclutamento e per la valorizzazione e l'incentivazione del merito del personale accademico e di ricerca, è istituita, sulla base della normativa vigente, una Commissione permanente per il reclutamento e per il merito.

2. Ai fini del reclutamento la commissione è composta da:

a) il Rettore in qualità di Presidente;
b) il Prorettore per la didattica e il diritto allo studio;
c) il Prorettore per la ricerca e l'internazionalizzazione;
d) il Direttore generale, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante;

ed è integrata di volta in volta da:

a) il Direttore del dipartimento a cui afferiscono i posti a bando;
b) un membro esperto per ogni settore concorsuale/scientifico-disciplinare oggetto della procedura di chiamata o di trasferimento, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia appartenenti all'Università, o in caso di loro assenza, di altre università italiane o straniere.



3. La Commissione, nella composizione ristretta del Rettore, dei Prorettori, dei Direttori di dipartimento ed integrata dal Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante, valuta, ai sensi della normativa vigente, il complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale accademico e di ricerca dell'Università. Propone, altresì, al Consiglio di amministrazione l'assegnazione delle premialità a valere sul Fondo di Ateneo previsto dalla normativa vigente.

4. La Commissione opera secondo un Regolamento predisposto dal Rettore ed approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Art. 21

Nucleo di valutazione

1. Ferme l'autonomia e la libertà della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in materia di autovalutazione spetta ai Dipartimenti, è costituito il Nucleo di Valutazione disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, anche in riferimento alla normativa vigente e in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e la Ricerca (ANVUR).

2. Il Nucleo di valutazione è composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'Università.

3. Il Nucleo di Valutazione ha durata triennale ed è composto da sette membri.

4. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Consiglio di amministrazione che ne individua anche il Presidente.

5. Alla fine di ogni anno accademico il Nucleo di Valutazione redige una relazione, che è presentata al Senato accademico e sottoposta a deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 22

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti in ciascun Consiglio di dipartimento. La perdita dello status di studente presso la LUMSA comporta la decadenza della qualifica di rappresentante.

2. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Università, e funzioni di coordinamento rispetto all'attività dei rappresentanti degli studenti.

3. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a deliberare sulle proposte del Consiglio degli studenti.



4. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti.

5. Il Consiglio degli studenti predispone il Regolamento per il proprio funzionamento e lo sottopone, per l'approvazione, al Consiglio di amministrazione.

6. Il Presidente resta in carica due anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 23

Collegio dei revisori contabili

1. Il Consiglio di amministrazione designa tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, esterni all'Università, i componenti del Collegio dei revisori contabili che vengono nominati in numero di tre effettivi e di due supplenti, dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente e dura in carica quattro anni.

2. Al Collegio dei revisori contabili compete il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università.

3. Il Collegio dei revisori contabili assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione.

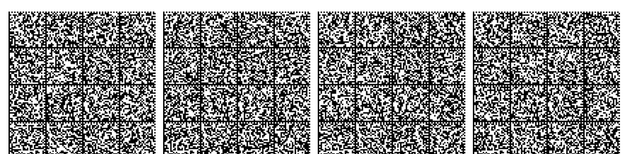
Art. 24

Collegio di disciplina per il personale accademico e di ricerca

1. Il Collegio di disciplina è composto da:
   tre professori e due ricercatori a tempo pieno, nominati dal Consiglio di amministrazione tra il personale accademico e di ricerca di ruolo.

2. Il Collegio di disciplina, sulla base della legislazione vigente, istruisce i procedimenti disciplinari a carico del personale accademico e di ricerca ed esprime parere vincolante in ordine all'archiviazione del procedimento ovvero alla sanzione da applicare.

3. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.



Art. 25

Sistema bibliotecario dell'Università

1. Il Sistema bibliotecario dell'Università comprende le biblioteche, gli archivi e i centri di documentazione dell'università, cartacei e digitali. Promuove lo sviluppo, l'organizzazione, l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, cartaceo e digitale.

2. Il funzionamento del Sistema bibliotecario è retto da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.

3. Al Sistema bibliotecario è preposto, con compiti di coordinamento ed indirizzo, il Prorettore alla didattica e al diritto allo studio.



TITOLO V

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26

Amministrazione

L'amministrazione della LUMSA, nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio di amministrazione secondo le competenze indicate nell'art. 8, è struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università ed è articolata in uffici e servizi.

Art. 27

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

I criteri della gestione finanziaria e contabile sono disciplinati nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Art. 28

Bilanci

1. Il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, e il conto consuntivo vengono redatti in termini di competenza, anche sulla base della normativa vigente.

2. Il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, e il conto consuntivo vengono predisposti secondo le norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e sono approvati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29

Patrimonio

1. La LUMSA utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili di cui è proprietaria ovvero che ha a disposizione per contratto di comodato a titolo gratuito o per qualsiasi altro titolo.

2. L'Università utilizza i propri beni mobili e in particolare le attrezzature tecniche, le collezioni scientifiche, il patrimonio librario, nonché i beni mobili dei quali abbia a qualsiasi titolo la disponibilità.



3. L'Università cura la manutenzione ordinaria e, per i beni di sua proprietà, straordinaria, nonché l'incremento del suo patrimonio edilizio assicurandone la migliore gestione.

4. L'università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile e ad altre forme di copertura assicurativa deliberate dal Consiglio di amministrazione

Art. 30

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie che l'Università utilizza per il conseguimento dei suoi fini istituzionali sono costituite da:

a) risorse di cui all'art. 1, comma 2;
b) tasse universitarie e contributi a carico degli studenti;
c) fondi di provenienza statale e pubblica;
d) erogazioni provenienti da altri enti o da persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo della LUMSA;
e) entrate derivanti da contratti e convenzioni per attività di formazione, ricerca, consulenza, stipulati con soggetti pubblici e privati;
f) entrate provenienti da rendite percepite a qualsiasi titolo;
g) entrate provenienti dalle partecipazioni di cui all'art. 1 comma 8.

Art. 31

Tasse e contributi

1. Le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti sono fissati secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti per le Università statali.

2. In aggiunta alle predette tasse e contributi, gli studenti sono tenuti a versare contributi speciali, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.

3. I criteri generali relativi a tasse e contributi sono disciplinati dall'apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione.



Art. 32

Personale tecnico-amministrativo e ausiliario

1. Il personale tecnico-amministrativo e ausiliario della LUMSA è costituito da:
   a) membri della «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola»;
   b) altro personale.

2. L'organizzazione dei vari settori e servizi e l'assegnazione del personale agli uffici spetta all'«Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola».

3. Le categorie professionali e le relative dotazioni organiche del personale della LUMSA sono stabilite nell'annessa tabella e possono essere modificate dal Consiglio di amministrazione.

4. Per la copertura dei posti dell'organico del personale indicati nell'annessa tabella, che si rendono vacanti e che non vengono ricoperti da soggetti appartenenti all'Ente morale di cui sopra, si procede sulla base delle modalità previste dal regolamento organico di cui al successivo comma.

5. Per quanto concerne la disciplina, lo stato giuridico e il trattamento economico, le modalità di assunzione e di inquadramento del personale tecnico-amministrativo e ausiliario, si applicano le norme contenute nel Regolamento organico deliberato dal Consiglio di amministrazione sulla base della legislazione vigente.



TITOLO VI

STUDENTI, DIRITTO ALLO STUDIO, SERVIZI

Art. 33

Iscrizioni, frequenza e disciplina degli studenti

1. L'iscrizione ai corsi di studio si ottiene in base alle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Consiglio di amministrazione e i competenti organi accademici emanano apposite disposizioni per disciplinare le iscrizioni di cui al comma precedente.

3. Il Regolamento generale dell'Università detta le norme concernenti la frequenza ai corsi di studio e la disciplina per gli studenti.

Art. 34

Discipline teologiche

1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea o di laurea magistrale, lo studente dovrà aver superato gli esami delle discipline teologiche.

2. Gli insegnamenti e il numero degli esami da sostenere per ogni corso di laurea e di laurea magistrale sono determinati dal Consiglio di amministrazione.

3. I docenti delle discipline teologiche vengono designati annualmente dal Consiglio di amministrazione, il quale ne determina anche il trattamento economico.

4. Le modalità di svolgimento dell'insegnamento sono determinate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Art. 35

Diritto allo studio, attività di tutorato, di orientamento e collaborazione degli studenti

1. La LUMSA, anche sulla base della normativa nazionale e regionale e avvalendosi di un'apposita Commissione, garantisce risorse, servizi e infrastrutture per l'attuazione del diritto allo studio e per la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria.

2. L'università assicura le attività di tutorato, come definite nel Regolamento generale dell'Università.



3. Al fine di promuovere una formazione permanente, l'Università organizza servizi di orientamento per gli studenti, favorendo l'accoglienza e l'informazione prima, durante e dopo i corsi di studio, con riferimento anche agli sviluppi professionali.

4. L'Università può avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione con attività connesse ai suoi servizi, esclusi quelli inerenti alle attività di didattica e di ricerca e alla assunzione di responsabilità amministrativa.

5. Modalità e compenso per tali collaborazioni, che non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro, sono fissate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Prorettore alla didattica e del diritto allo studio e dell'apposita commissione di cui al comma 1.

Art. 36

Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.

2. Il Comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private, da *ex alumni* e da altri enti che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3. La composizione, le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Comitato è presieduto dal Rettore e al suo interno elegge un vicepresidente.

5. Il Rettore espone annualmente al Comitato una relazione sull'attività dell'Università e sull'utilizzazione delle risorse.

6. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.



TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37

Revisione dello statuto

1. Lo Statuto può essere modificato secondo le procedure indicate nei commi seguenti.

2. L'iniziativa per la riforma dello Statuto spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e al Rettore, sentito il Senato accademico.

3. Le modifiche dello Statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

4. Le modifiche dello Statuto riguardanti il mero recepimento di norme di legge imperative sono adottate con decreto del Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

5. Fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n.168, in presenza di rilievi ministeriali, il Consiglio di amministrazione può confermare la modifica con la maggioranza di cui al precedente comma 3.

6. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 38

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le procedure per la composizione dei nuovi organi statutari sono avviate entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente Statuto.

3. Resta fermo il termine di scadenza del mandato del Rettore in carica al momento dell'adozione del presente Statuto.

4. La definizione delle Strutture didattiche e di ricerca dell'Università è determinata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico in carica.



5. In sede di prima attuazione l'afferenza dei corsi di studio e del personale accademico e di ricerca ai Dipartimenti è determinata con apposita delibera del Consiglio di amministrazione.

6. Fino all'attivazione dei Dipartimenti, le funzioni di Direttore di dipartimento sono assolte dai Presidi di facoltà in carica.

7. Con l'attivazione dei Dipartimenti sono soppresse le Facoltà e i Presidi cessano dal loro mandato.

Roma, 1° agosto 2011

Il Rettore

(Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto)



Tabella relativa all'organico per il personale non docente

ORGANICO PER IL PERSONALE NON DOCENTE

Ruolo organico del personale della carriera direttiva

Livello di funzione **E** **1** posto

Dotazione organica delle qualifiche funzionali

Area funzionale amministrativo-contabile, delle biblioteche e dei servizi generali tecnici e ausiliari:

	numero dei posti
Categoria/pos. economica **EP**	**5**
Categoria/pos. economica **D**	**16**
Categoria/pos. economica **C**	**57**
Categoria/pos. economica **B**	**54**

11A11616



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Moditen Depot»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1021 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l. (codice fiscale n. 00082130592) con sede legale e domicilio fiscale in via del Murillo Km 2,800, 04010 - Sermoneta - Latina (LT) Italia.

Medicinale: MODITEN DEPOT.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Ditta

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4 e 4.5 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette)

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 022750020 - «25 mg/1 ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 fiala da 1 ml

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11755

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Benexol»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1022 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano, Italia.

Medicinale: BENEXOL.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2 e 4.4 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020213118 - «Dosaggio basso polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 2 ml;

A.I.C. n. 020213132 - «Dosaggio alto polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11756

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pulmaxan»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1023 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta, via F. Sforza - 20080 Basiglio - Milano, Italia.

Medicinale: PULMAXAN.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027621010 - «100 mcg/erogazione polvere per inalazione» 1 erogatore turbohaler da 200 dosi;

A.I.C. n. 027621022 - «200 mcg/erogazione polvere per inalazione» 1 erogatore turbohaler da 100 dosi;

A.I.C. n. 027621034 - «400 mcg/erogazione polvere per inalazione» 1 erogatore turbohaler da 50 dosi;

A.I.C. n. 027621046 - «0,125 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 027621059 - «0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 027621061 - «0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11757

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Spirocort»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1024 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a. (codice fiscale 11991420156) con sede legale e domicilio fiscale in via F. Sforza, Palazzo Galileo - 20080 Basiglio - Milano, Italia.

Medicinale: SPIROCORT.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029330014 - «100 mcg/erogazione polvere per inalazione» 1 erogatore turbohaler da 200 dosi;

A.I.C. n. 029330026 - «200 mcg/erogazione polvere per inalazione» 1 erogatore turbohaler da 100 dosi;

A.I.C. n. 029330038 - «400 mcg/erogazione polvere per inalazione» 1 erogatore turbohaler da 50 dosi;



A.I.C. n. 029330040 - «0,125 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 029330053 - «0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 029330065 - «0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 2 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11758

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Miflo»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1025 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l. (codice fiscale 01697370342) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A - 43100 Parma, Italia.

Medicinale: MIFLO.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035657016 - «200 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 erogazioni con erogatore standard;

A.I.C. n. 035657028 - «200 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 erogazioni con erogatore jet.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11759

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Arvenum»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1026 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: Ist.Farm.Biol.Stroder S.r.l. (codice fiscale 00394900484) con sede legale e domicilio fiscale in via Di Ripoli, 207 V - 50126 Firenze, Italia.

Medicinale: ARVENUM.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.8 del RCP e corrispondente Paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 024552022 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11760

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Daflon»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1027 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier con sede legale e domicilio in 22 rue Garnier - 92200 Neuilly sur Seine (Francia).

Medicinale: DAFLON.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.8 del RCP e corrispondente Paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 023356025 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11761

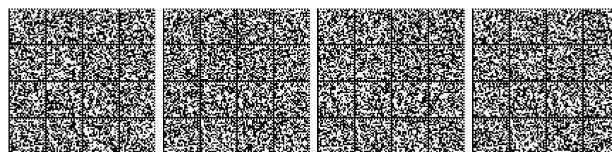
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimento concernente i marchi d'identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.150, si rende noto che le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo del detto marchio e, pertanto, la Camera di Commercio di Napoli ha revocato, ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo n. 251/99, con determinazione dirigenziale n. 300 del 23/06/2011, i marchi assegnati alle imprese inadempienti, disponendo l'annullo degli stessi nonché la cancellazione delle imprese dal Registro degli assegnatari.

Le imprese sottoelencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare i punzoni in dotazione, ovvero non li hanno consegnati tutti o in parte per smarrimento degli stessi.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.



MARCHIO	*DENOMINAZIONE*	*SEDE*	*PUNZONI CONSEGNATI E DEFORMATI*	*PUNZONI NON CONSEGNATI*	*PUNZONI SMARRITI*
858 NA	ANTEA spa	Napoli		12	
881NA	Gianni Pace sas di S. Pace & C	Napoli		4	
883NA	Erregi Oro srl	Torre del Greco		3	
885NA	Luise Gioielli srl	Napoli		10	
889NA	Di Mare spa	Napoli		7	
895NA	Red Velvet srl	Napoli		4	
939NA	Vollaro Gioielli di R.Salerno	Torre del Greco		2	
984NA	Canzano Antonio	Napoli		1	
1004NA	Lo Stilnovo Gioielli di C.Cuomo	Napoli		2	
1029NA	Manniello Alessandro	Napoli		2	
1114NA	Tcnogold srl	Napoli		3	
1130NA	Orostar sas di Pelliccia Ciro	Napoli		4	
1136 NA	Accademia dei Sogni srl	Napoli		2	
1165NA	Gioielli in Argento di V.Sollazzo	Napoli		2	
1182NA	Caterina Gambardella	Napoli		2	

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti o comunque non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

11A11600

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Provvedimento concernente i marchi d'identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, quinto comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Impresa «Ghirondi Gioielli di Ghirondi Luca» con sede in San Martino in Rio (Reggio Emilia) via Roma n. 61, con numero caratteristico 64 RE.

11A11602

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del Consolato d'Italia a Lilla (Francia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto interministeriale n. 1540 di soppressione del consolato d'Italia a Lilla a firma Frattini, Tremonti, vistato dall'ufficio centrale del bilancio il 20 luglio 2011.

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 2011 è soppresso il Consolato d'Italia a Lilla (Francia).

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 2011 la circoscrizione consolare del Consolato Generale d'Italia a Parigi è così modificata: I dipartimenti di Ville-de-Paris, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loi-



ret, Oise, Sarthe, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de Marne, Val-d'Oise, Cotes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbilhan, Vendée, Seine-Maritime, Calvados, Eure, Manche, Orne, Cote-d'Or, Doubs, Jura, Haute-Saone, Yonne, Aisne, Nord, Pas-de-Calais, Somme, i Dipartimenti d'Oltremare (Martinica, Guyana Francese, Guadalupa, Riunione), le Collettività d'Oltremare (Polinesia Francese, Mayotte, Saint-Bartherlemy, Saint-Martin, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna), la Nuova Caledonia.

(*Omissis*).

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 7 luglio 2011

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11603

Soppressione del Consolato Generale d'Italia ad Amburgo (Germania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto interministeriale n. 1541 di soppressione del Consolato Generale d'Italia ad Amburgo a firma Frattini, Tremonti, vistato dall'ufficio centrale del bilancio il 20 luglio 2011.

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 2011 è soppresso il Consolato Generale d'Italia ad Amburgo (Germania).

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 2011 la circoscrizione consolare del Consolato Generale d'Italia ad Hannover è così modificata: i laender di Amburgo, Brema, Schleswig-Holstein, Mecklemburgo-Pomerania anteriore, Bassa Sassonia, esclusi i circondari di Wolfsburg, Gifhorn e Helmstedt.

(*Omissis*).

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 7 luglio 2011

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11604

Istituzione di un Consolato onorario in Lucerna (Svizzera)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Lucerna (Svizzera) un Consolato onorario, posto alle dipendenze Consolato generale d'Italia in Zurigo, con la seguente circoscrizione territoriale: i Cantoni di Lucerna, Uri, Obwaldo e Nidwaldo.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2011

Il vice direttore generale: Min. Plen. VARRIALE

11A11605

Entrata in vigore, nei rapporti tra Italia, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Lettonia della Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità economiche europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Facendo seguito a quanto comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1999, si informa che la Repubblica di Lettonia, che aveva depositato il proprio strumento di ratifica il 21 giugno 2004, ha in data 2 agosto 2010 reso la seguente dichiarazione:

«Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention relative à la suppression de la législation d'actes dans les États membres des Communautés européennes (faite à Bruxelles le 25 mai 1987), la République de Lettonie déclare qu'elle appliquera cette Convention dans ses rapports avec les États membre ayant fait la même déclaration».

Relativamente a tale dichiarazione, avendo l'Italia, il Belgio, la Danimarca, la Francia e l'Irlanda formulato analoga dichiarazione, si comunica che la Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità economiche europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, si applica anche nei rapporti con la Lettonia a partire dal 31 ottobre 2010.

11A11606

Modifica della circoscrizione del Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires è modificata come segue: «la città autonoma di Buenos Aires e i partidos della Provincia di Buenos Aires di Avellaneda, Baradero, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, General San Martín, Luján, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Pilar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Pedro, Tigre Tres de Febrero, Vicente López, Zárate».



Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A11607

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato generale onorario in Windhoek (Namibia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Rosanna Reboldi, Console generale onorario in Windhoek (Namibia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Pretoria);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca in Windhoek, che collabora con l'Italia per il rilascio a cittadini italiani in Namibia di ETD — validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione —, della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio presentate da cittadini italiani, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A11719

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Varadero (Cuba)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Claudio Righi, Agente Consolare onorario in Varadero (Cuba), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in L'Avana degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, o dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali e stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in L'Avana delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in L'Avana dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in L'Avana degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente all'Ambasciata d'Italia in L'Avana);

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) vidimazioni e legalizzazioni;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in L'Avana della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Varadero;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in L'Avana della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in L'Avana, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in L'Avana delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Varadero;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in L'Avana, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di resti-



tuzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso all'Ambasciata d'Italia in L'Avana;

n) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

o) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A11720

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Busan (Sud Corea)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Claudio Spinetti, Agente consolare onorario in Busan (Sud Corea), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Busan;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Seoul delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Busan;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Seoul, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A11721

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in San Carlos de Bariloche (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

La sig.ra Griselda Ingrassia, Vice Console onorario in San Carlos de Bariloche (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, o dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali e stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

d) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

e) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca, della documentazione relativa al rilascio di visti;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in San Carlos de Bariloche;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

h) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A11722

PROVINCIA DI TRIESTE

Ricostituzione della commissione provinciale per il lavoro

La provincia di Trieste comunica che con decreto presidenziale n. 46 SL-PA dd. 10/08/2011 si è ricostituita la commissione provinciale per il lavoro poichè la stessa è giunta a naturale scadenza.

11A11723

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-207) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

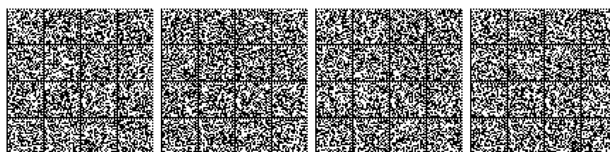
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00

